

linea
IMPRESE e PROFESSIONI

Condizioni di Assicurazione

**MULTIRISCHI
AZIENDE e ARTIGIANI**



FURTO E RAPINA



Vittoria
Assicurazioni

Sezione Furto e Rapina

<u>Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010)</u>	<u>pag. 3</u>
<u>1 - Glossario</u>	<u>pag. 12</u>
<u>2 - Condizioni Sezione Furto e Rapina</u>	<u>pag. 16</u>
<u>3 - Condizioni Particolari</u>	<u>pag. 21</u>
<u>4 - Condizioni che regolano il caso di sinistro</u>	<u>pag. 22</u>

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato, in base a quanto risulta in polizza)	Rif.to (art.)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro) / Data di decorrenza sospensione	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato)
SEZIONE FURTO E RAPINA				
Difforni caratteristiche costruttive dei locali	2	25%		
Mezzi di protezione e chiusura dei locali non conformi	3	-25% -10% se l'assicurato e/o i dipendenti e/o i familiari sono presenti nei locali		
Furto tramite veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso esclusivo dell'assicurato	5	20%		
Sospensione dell'assicurazione per locali incustoditi	8		- dalle ore 24:00 del 45° giorno - per Preziosi e Valori dalle ore 24:00 dell'8° giorno	
Oggetti pregiati	9 a)			Euro 5.000,00 per singolo oggetto
Preziosi	9 b)			20% della somma assicurata max. Euro 5.000,00
Valori	9 c)			20% della somma assicurata max. Euro 5.000,00
Beni assicurati all'aperto	4 a) 9 d)	25%		10% della somma assicurata massimo Euro 5.000,00
Beni assicurati temporaneamente presso Terzi	4 b) 9 e)	25%		15% della somma assicurata massimo Euro 5.000,00
Atti vandalici su beni assicurati	9 f)			Euro 2.500,00
Guasti arrecati alle parti del fabbricato (compreso furto di fissi ed infissi)	9 g)			Euro 10.000,00
Spese sanitarie (documentate in originale)	9 i)			Euro 1.000,00 per sinistro
Cose riferibili ad attività secondarie di rischio maggiore	9 j)			20% della somma assicurata massimo Euro 5.000,00
Portavalori	10			20% della somma assicurata massimo Euro 2.500,00
Impianto di allarme antifurto: inosservanza degli obblighi di attivazione e manutenzione	A	25%		
Integrazioni portavalori	D	10%		
Franchigia in base all'attività esercitata (quando richiamata con clausola di polizza)	-		5% massimo Euro 5.000,00 ridotto a Euro 500,00 su Preziosi e Valori	

Nota Informativa

(Reg. ISVAP 35/2010)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Anche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente Nota informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il contraente deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.

A. Informazioni sull'impresa di assicurazioni

1) Informazioni Generali

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni

Sede e Direzione: Italia, 20153 Milano, Via Caldera n. 21

Telefono +39 02 48 21 91 - Fax +39 02 48 21 95 71

Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com

Posta elettronica: info@vittoriaassicurazioni.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L n. 966 del 29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984

Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158

R.E.A. N. 54871

Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014 - iscritta all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008

2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa*

Il patrimonio netto di Vittoria Assicurazioni S.p.A. ammonta a 261,708.981 milioni di euro di cui 65,788.948 milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 195,920.033 milioni di euro a titolo di riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 1,8 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

* dati riferiti all'ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro.

B. Informazioni sul contratto

Il presente contratto può avere durata annuale o poliennale con possibilità di tacito rinnovo per periodi di un anno per ciascuna proroga.

“Avvertenza”

Contraente ha facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di 60 giorni* prima della scadenza contrattuale, impedendo così il tacito rinnovo del contratto. (*30 giorni qualora il contratto sia stipulato con un “consumatore” ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo)

Termini e modalità per l'esercizio della medesima sono regolati dall'art. 15 delle Condizioni Generali di assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il contratto qui descritto protegge contro la sottrazione di merci, attrezzature, macchinari, arredamento d'ufficio, oggetti pregiati, preziosi e denaro in occasione di furto, estorsione o rapina nei locali della azienda. La garanzia copre pure i danni provocati dai ladri e dai rapinatori (come gli atti vandalici e i guasti sui beni assicurati, i guasti ai locali) e la sottrazione di valori (es. denaro, titoli di credito) trasportati fuori dall'azienda.

Rimborsa le spese sanitarie in caso di infortunio subito dall'Assicurato, da suoi famigliari o dipendenti in occasione di scippo, estorsione o rapina.

Forma di assicurazione a "Primo Rischio Assoluto": per proteggere le merci e il contenuto dell'attività commerciale si utilizza tale forma che consiste nell'assicurare solamente il valore dei beni per cui ci si sente esposti al rischio.

Tutte le garanzie previste nella Sezione Furto e Rapina sono prestate a "primo rischio assoluto".

"Avvertenza"

Come sopra descritto la forma di assicurazione a primo rischio assoluto prevede che l'assicuratore si impegni a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, anche se quest'ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati (valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale.

Esempio:

Somma assicurata: 20.000 euro

Danno accertato: 30.000 euro

Ammontare dell'indennizzo: 20.000 euro

Per conoscere il dettaglio delle singole Garanzie consultare l'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione Furto e Rapina.

L'Assicurato può inoltre scegliere, in base alle esigenze specifiche, le estensioni di garanzia previste dalle Condizioni Particolari, che devono essere espressamente richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio. Per il dettaglio si rimanda alla lettura della Sezione 3. 3 Condizioni Particolari della lettera A alla lettera D delle Norme che regolano le Condizioni di Assicurazione Furto

"Avvertenza"

Il contratto prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

In tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dagli art. 2, 3, 4, 5, 7, 9 e 10 delle Norme Che Regolano La Sezione Furto.

Per quanto concerne i casi di sospensione della garanzia si rimanda a quanto previsto dall'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, dall'art. 8 delle Norme che regolano La Sezione Furto e alle previsioni dell'art. 1901 del Codice Civile.

“Avvertenza”

Il contratto prevede la presenza di franchigie, scoperti e massimali.

Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alla Tabella riassuntiva riportata all’inizio della presente Sezione, agli art. 2, 3, 5, 10 e alle Condizioni Particolari A e D delle Norme che Regolano La Sezione Furto.

Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati.

Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto entro il cui limite l’Impresa si obbliga a rispondere nei confronti dell’assicurato nel caso si sia verificato un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.

Esempio:

Valore del bene (es. contenuto): € 100.000,00

Importo del sinistro: € 80.000,00

Indennizzo: € 80.000,00

Valore del bene (es. contenuto): € 100.000,00

Importo sinistro: € 120.000,00

Indennizzo: € 100.000,00

Franchigie e scoperti: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e di sensibilizzare l’attenzione dell’assicurato sull’utilizzo di strumenti di prevenzione al fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il premio delle coperture.

La franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell’ammontare del danno che rimane a carico dell’assicurato.

La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in percentuale.

Esempio:

Franchigia

A) Franchigia = € 50,00

Ammontare del danno = € 200,00

Indennizzo = $200,00 - 50,00 = € 150,00$

B) Franchigia = € 50,00

Ammontare del danno = € 40,00

Indennizzo = € 00,00 in quanto l’importo del danno è inferiore alla franchigia

Scoperto

A) Scoperto = 10% dell'ammontare del danno

Ammontare del danno = € 200,00

Importo dello scoperto = 10% * 200,00 = € 20,00

Indennizzo = 200,00 - 20,00 = € 180,00

B) Scoperto = 10% dell'ammontare del danno, con il minimo di € 30,00

Ammontare del danno = € 200,00

Importo dello scoperto = 10% * 200,00 = € 20,00

Indennizzo = 200,00 - 30,00 = € 170,00

Se l'ammontare del danno è inferiore all'importo di minimo scoperto non viene riconosciuto nessuno indennizzo.

“Avvertenza”

Per i limiti di indennizzo e di risarcimento si rimanda alla Tabella contenuta all'inizio della presente Sezione.

Tuttavia in accordo tra le parti possono essere inseriti ulteriori limiti, esclusioni e massimali, franchigie e scoperti che saranno esplicitamente riportati sul simplo di polizza.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio- Nullità

“Avvertenza”

Il contraente prende atto che eventuali dichiarazioni false, ingannevoli e/o reticenti sulle circostanze del rischio rese in occasione della stipulazione del contratto e/o in occasione del sinistro, legittimeranno l'impresa a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta fatta salva la facoltà dell'impresa di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi.

Si rimanda all'articolo 1 e 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione nonché agli articoli 1892, 1893 del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio relativamente alle conseguenze.

“Avvertenza”

Il presente contratto non prevede specifici casi e/o cause di nullità a termini di legge.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il contraente deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione di rischio ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.

In particolare, in caso di “diminuzione del rischio”, ossia nel caso in cui per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata diminuisce la probabilità che si verifichi l'evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, l'Impresa, a seguito della comunicazione del contraente, a decorrere dalla scadenza di premio successiva

alla suddetta comunicazione applicherà una riduzione di premio ma potrà recedere dal contratto entro due mesi dalla comunicazione medesima .

In caso di “aggravamento del rischio”, ossia nel caso in cui, per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità che si verifichi l’evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, in misura tale per cui, se l’impresa fosse stata a conoscenza di tale stato di cose al momento della stipulazione del contratto, non avrebbe prestato la garanzia o l’avrebbe stipulata a condizioni diverse, l’impresa a seguito della comunicazione del contraente, può recedere dal contratto.

Nel caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l’avviso all’Impresa o prima che siano decorsi i termini per la comunicazione e l’efficacia del recesso, l’Impresa può non pagare l’indennizzo qualora l’aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe prestato la copertura se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della stipula del contratto oppure (nel caso l’Impresa avrebbe chiesto un premio maggiore al momento della stipula del contratto) ridurre l’importo dovuto secondo il rapporto tra il premio pagato e quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula del contratto.

Rimandiamo ai sopra citati articoli per gli aspetti di dettaglio

Esempio

Il contraente non comunica alla società di Assicurazione che, successivamente alla data di stipula del contratto di assicurazione, ha installato un impianto antifurto ed una sorveglianza armata.

oppure

Il contraente non comunica alla società di Assicurazione che, successivamente alla data di stipula del contratto di assicurazione, ha rimosso le inferriate dalle finestre del fabbricato oggetto della copertura assicurativa.

6. Premi

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno ed è interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate.

A discrezione del contraente il contratto può prevedere la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, applicando un aumento pari al 3%.

“Avvertenza”

L’impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di concordare frazionamenti del premio anche inferiori a 6 mesi, pagamenti in unica soluzione e coperture temporanee (cioè di durata inferiore a 1 anno).

L’aumento di premio che sarà applicato nel caso di frazionamenti inferiori a 6 mesi è il seguente:

- Frazionamento quadrimestrale: 4%
- Frazionamento trimestrale: 5%

Il versamento del premio è effettuato direttamente in favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o in favore dell’Agenzia presso cui viene stipulato il contratto.

E' possibile provvedere al pagamento del premio mediante:

- assegno bancario o circolare N.T. intestati all'Impresa o all'intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica
- pagamento in conto corrente postale;
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.

“Avvertenza”

L'impresa o l'intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita dell'impresa medesima.

7. Rivalse

“Avvertenza”

Il contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato fatte salve eventuali ipotesi previste dalla legge.

8. Diritto di recesso

“Avvertenza”

Il presente contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso sia in favore del contraente sia in favore dell'Impresa.

Per gli aspetti di dettaglio e per le modalità e i termini di esercizio del diritto in questione si rimanda agli articoli 1, 2, 11 e 15.

Ad ogni scadenza annuale l'Impresa ha la facoltà di modificare il premio della presente polizza. Come specificato all'art. 8, il Contraente, provvedendo al pagamento del premio così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di premio.

Qualora non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio, l'assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità.

Nel caso di contratto poliennale Il contraente ha inoltre facoltà di recedere dal contratto, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di 60 giorni con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia scelto più garanzie assicurative il recesso determina la cessazione dell'intero contratto.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

L'assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o richiesta fatta per iscritto. L'interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il riconoscimento del diritto dell'assicurato da parte dell'Impresa.

Ipotesi di decadenza contemplate in polizza.

La decadenza dal diritto all'indennizzo per i casi previsti all'art. 11 e seguenti delle norme che regolano la Sezione Furto.

La decadenza dal diritto di disdettare il contratto alla scadenza annuale qualora la relativa comunicazione sia stata inviata oltre il termine indicato dall'art 2.15 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

10. Legge Applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella italiana.

11. Regime fiscale

Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa.

Tassazione del Premio

Il premio versato sul presente contratto è gravato di un'imposta a carico del contraente pari all'importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo.

Detrazione Fiscale

Il presente contratto non dà diritto ad alcuna detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente.

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Sinistri Liquidazione dell'indennizzo

"Avvertenza"

In caso di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità le condizioni ed i termini per la denuncia previsti e regolati dall'art 4 delle Norme Che Regolano l'Assicurazione Furto .

Qualora vengano nominati i periti per la stima del danno il contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito. Per il dettaglio si rimanda agli artt. 12, 15 e 16 della Sezione Furto.

13. Reclami

Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Caldera, n. 21 - 20153 Milano (fax 02/48.20.47.37 - tel. 02 / 409.418.01 - e-mail servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP -

Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma.

Devono essere presentati direttamente all'ISVAP, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti:

- a) l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.

In particolare i reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.

Non rientrano nella competenza dell'ISVAP:

- a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all'attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'ISVAP provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;
- b) i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'ISVAP provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
- c) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via G.B. Martini 3 - 00198 Roma;
- d) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - via in Arcione 71 - 00187 Roma.

In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'ISVAP provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

14. Arbitrato

“Avvertenza”

Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.

Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.

In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà.

In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com
Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

L'Amministratore Delegato
Roberto Guareca



1 - Glossario

Arredamento domestico

Quanto costituisce la normale dotazione di una abitazione civile, se adibita a dimora dell'Assicurato e/o del Custode in locali annessi a quelli dell'azienda assicurata, escluso quanto indicato sotto le definizioni oggetti pregiati e preziosi.

Arredamento d'ufficio

- Arredi dei locali in genere, compresi mobili, tappeti, arazzi, quadri, statue, scaffalature, macchine per ufficio (comprese le apparecchiature elettroniche), impianti portatili di condizionamento e di riscaldamento;
- cancelleria, stampati, indumenti di lavoro, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio dell'attività;
- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;

fatta eccezione per quanto indicato sotto le definizioni di arredamento domestico, merci, oggetti pregiati, preziosi, valori.

Apparecchiature elettroniche

- Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati;
- elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine;
- personal computer.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Attrezzature macchinari

- Attrezzi e utensileria in genere;
- serbatoi e sili;
- macchine e impianti in genere (compresi, a titolo esemplificativo, quelli di prevenzione e di allarme, di sollevamento, di pesa e di imballaggio, le scale mobili, le apparecchiature di segnalazione e comunicazione) destinati all'espletamento dell'attività assicurata di cui all'ubicazione del rischio, nonché i relativi ricambi e basamenti;
- raccorderie, tubazioni e quant'altro relativo ai beni sopra indicati;
- mezzi di sollevamento, di traino e di trasporto, salvo quanto riportato alla definizione "cose non assicurate";
- modelli, stampi, garbi, messe in carta, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

Beni assicurati

Quelli descritti alla definizione di contenuto, di proprietà dell'Assicurato o di proprietà di terzi purché in uso all'Assicurato stesso, per cui è riportata in polizza la relativa somma assicurata e ubicati presso l'indirizzo indicato in polizza.

I beni assicurati possono essere posti in locali anche tra loro non intercomunicanti, ma ubicati comunque nell'ambito dello stesso complesso immobiliare.

Parte dei beni assicurati, costituenti il contenuto, esclusi oggetti pregiati, preziosi, valori, possono trovarsi:

- all'aperto e sui piazzali, purché comunque entro i recinti dell'azienda assicurata;
- temporaneamente presso Terzi, compresa la partecipazione a fiere, mostre, mercati, sfilate, sul territorio della Repubblica Italiana o della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano.

Contenuto

Arredamento domestico, arredamento d'ufficio, attrezzatura - macchinari, merci, oggetti pregiati, preziosi, valori.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione

Cose non assicurate

Non sono compresi nell'assicurazione:

- a) veicoli iscritti al P.R.A. e ciclomotori salvo quando costituiscono "merci" inerenti l'attività dichiarata,
- b) macchinari e gli impianti acquistati in Leasing provvisti di specifica polizza assicurativa.

Estorsione

Impossessamento della cosa mobile altrui, quando chi detiene le cose stesse è costretto a consegnarle sotto violenza o minaccia, diretta tanto alla persona dell'Assicurato, dei suoi coadiutori e/o dipendenti, quanto verso altre persone.

Fissi

Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione.

Franchigia

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato

Furto

Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri

Impresa

Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici

Indennizzo

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

Infissi

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

Merci

Merci in genere, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti industriali, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, escluso quanto indicato sotto le definizioni arredamento - attrezzature - macchinari, oggetti pregiati e preziosi.

Oggetti pregiati

Quadri, sculture, oggetti d'arte non costituenti mobilio, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi e simili, escluso quanto indicato sotto la definizione preziosi.

Preziosi

Gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.

Rapina

Sottrazione delle cose assicurate a chi le detiene mediante violenza o minaccia diretta tanto alla persona dell'Assicurato, dei suoi coadiutori e/o dipendenti, quanto verso altre persone.

Scoperto

La percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato

Scippo

Furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori da essa trasportati.

Sinistro

Il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l'assicurazione che determina il diritto all'indennizzo

Valori

Denaro, cartevalori, titoli di credito e valori bollati.

Vetro antisfondamento

Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto tra vetro e vetro uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm., oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico (poli-carbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

2 - Condizioni sezione Furto e Rapina

I premi attribuiti sono calcolati in base all'attività dichiarata dal *Contraente* e indicata in polizza.

Nell'ambito dell'attività assicurata sono tollerate attività secondarie di rischio maggiore. **L'indennizzo, per le cose riferibili a dette attività, non potrà superare il 20% della somma assicurata, con il massimo di Euro 5.000,00.**

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè l'*Impresa* corrisponde l'indennizzo fino a concorrenza delle predette somme assicurate senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

1 - Oggetto dell'assicurazione

L'*Impresa* indennizza l'*Assicurato* per i danni materiali e diretti ai *beni assicurati*, anche se di proprietà di terzi, derivati da:

- *furto* a condizione che l'autore del *furto* si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
 - a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; è parificato all'uso di chiavi false l'uso fraudolento di chiave vera;
 - b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. Per *furto* con introduzione clandestina si intende il *furto* commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente, approfittando di particolari condizioni e senza destare sospetti nelle persone addette alla sorveglianza dei locali stessi, vi si sia fatta rinchiodare ed abbia asportato la refurtiva mentre i locali erano chiusi;
 - d) attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
 - e) con rottura dei vetri di eventuali vetrine, durante l'orario di apertura di locali assicurati e aperti al pubblico, purché in presenza di personale;
 - f) in uno dei modi indicati ai punti a), b) e c) durante i periodi di eventuale esposizione diurna e serale, purché tra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte delle vetrine, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso.

Se per tutti i *beni assicurati* o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, l'*Impresa* è obbligata soltanto se l'autore del *furto*, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

- *rapina* avvenuta nei locali assicurati quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- *estorsione*, a condizione che tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate siano poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza;
- guasti e atti vandalici sui *beni assicurati* causati dai ladri per commettere il *furto*, o la *rapina*, l'*estorsione*, o per tentare di commetterli;

- guasti arrecati alle parti del fabbricato costituenti i locali contenenti i *beni assicurati* e agli *infissi* posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, compresi i danni da *furto* di *fissi* e *infissi*;
- spese sanitarie, documentate in originale, conseguenti ad infortunio subito dall'*Assicurato*, suoi familiari o dipendenti a seguito di *rapina*, o *estorsione*, o *scippo*, consumati o tentati, indennizzabili ai sensi di polizza. Non sono indennizzabili le spese sostenute oltre il 60° giorno da quello dell'infortunio.

2 - Caratteristiche costruttive dei locali contenenti beni assicurati

L'assicurazione è prestata alla condizione che i locali contenenti i *beni assicurati* siano situati in fabbricati aventi pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, *vetro antisfondamento*, cemento (armato o no). Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a solo piano terreno, la linea di gronda del tetto deve trovarsi, in linea verticale, a non meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, oppure, se la linea di gronda si trova ad altezza inferiore ai 4 metri, il tetto deve essere in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso. In quanto non sia diversamente convenuto, in caso di *sinistro* avvenuto quando, per qualsiasi motivo, le caratteristiche dei locali siano differenti da quelle sopra indicate, l'*Impresa* corrisponderà all'*Assicurato* il 75% della somma liquidabile a termini di polizza, restando uno scoperto del 25% a carico dell'*Assicurato* stesso. Detto scoperto non viene applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.

3 - Mezzi di chiusura dei locali contenenti i beni assicurati

L'assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i *beni assicurati*, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale) sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, *vetro antisfondamento*, metallo o lega metallica, totalmente fissi o chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti i *beni assicurati*. Quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali contenenti i *beni assicurati*, non risultino - anche solo in parte - conformi a quanto sopra indicato, l'*Impresa* corrisponderà all'*Assicurato* il 75% della somma liquidabile a termini di polizza, restando uno scoperto del 25% a carico dell'*Assicurato* stesso. Detto scoperto del 25% non viene applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali e verrà ridotto al 10% in caso di *furto* avvenuto quando l'*Assicurato*, e/o i suoi dipendenti, e/o i suoi famigliari sono presenti nei locali.

4 - Beni assicurati fuori dai locali

Relativamente a *beni assicurati*:

- a) all'aperto e sui piazzali, entro i recinti dell'azienda assicurata, l'assicurazione dei danni da *furto* è prestata a condizione che il *furto* sia perpetrato secondo le modalità di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 1 - "Oggetto dell'assicurazione" parificando l'area cintata ai locali;
- b) temporaneamente presso Terzi, compresa la partecipazione a fiere e mostre, mercati e sfilate sul territorio della Repubblica Italiana o della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano, nei limiti previsti dall'art. 2 - "Caratteristiche costruttive dei locali contenenti i *beni assicurati*" e dall'art. 3 - "Mezzi di chiusura dei locali contenenti i *beni assicurati*".

In entrambi i casi, fermi i limiti di *indennizzo* previsti, per ogni *sinistro* l'*indennizzo* verrà effettuato previa detrazione di un importo pari al 25% dell'*indennizzo* medesimo.

5 - Furto tramite veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso esclusivo all'Assicurato

Qualora siano stati utilizzati, per l'asportazione dei *beni assicurati*, veicoli che si trovino nei locali di cui all'ubicazione del rischio o comunque nell'area in uso esclusivo dell'Assicurato, l'Impresa corrisponderà la somma liquidabile a termini di polizza, sotto detrazione di uno scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso.

Detto scoperto non si applica qualora sia stata richiamata la Condizione Particolare B) - "Esistenza di sorveglianza armata interna" e purché, al momento del *sinistro*, il servizio di sorveglianza venga effettuato così come descritto da detta Condizione Particolare.

6 - Estensione al furto commesso, fuori dalle ore di lavoro, da persone dipendenti all'Assicurato

L'assicurazione vale anche se l'autore del *furto* è un dipendente dell'Assicurato, sempreché si verifichino tutte le seguenti circostanze:

- a) il *furto* sia avvenuto con le modalità previste all'art. 1 - "Oggetto dell'assicurazione";
- b) l'autore del *furto* non risulti incaricato della custodia delle chiavi o di altri sistemi di chiusura dei locali e dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- c) il *furto* sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

7 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti

per ordine di qualsiasi Governo o Autorità, di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il *sinistro* non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

- b) agevolati dall'Assicurato o dal *Contraente* con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
- persone che abitano con l'Assicurato o con il *Contraente* o occupano i locali contenenti i *beni assicurati* o locali con questi comunicanti;
 - persone del fatto delle quali l'Assicurato o il *Contraente* devono rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate all'Assicurato o al *Contraente* da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3), anche se non coabitanti;
- c) causati ai *beni assicurati* da incendi, esplosioni o scoppi anche se provocati dall'autore del *sinistro*;
- d) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza.

8 - Sospensione dell'assicurazione per locali incustoditi

Se i locali contenenti i *beni assicurati* rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno. Per i *Preziosi* e i *Valori* la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 dell'8° giorno.

9 - Limiti di indennizzo

Per ogni *sinistro* in nessun caso l'Impresa sarà tenuta a pagare:

- a) per *oggetti pregiati*, importo superiore a Euro 5.000,00 per singolo oggetto pregiato, oppure per ogni servizio di argenteria;
- b) per *Preziosi*, importo superiore al 20% della somma assicurata per il *contenuto*, con il massimo di Euro 5.000,00;
- c) per *Valori*, importo superiore al 20% della somma assicurata per il *contenuto*, con il massimo di Euro 5.000,00, fatta eccezione per gli eventuali maggiori importi assicurati per la garanzia "*portavalori*";
- d) *beni assicurati* all'aperto e sui piazzali, entro i recinti dell'azienda assicurata, fino ad un importo pari al 10% della somma assicurata per il *contenuto*, con il massimo di Euro 5.000,00;
- e) *beni assicurati* temporaneamente presso Terzi, compresa la partecipazione a fiere e mostre, mercati e sfilate sul territorio della Repubblica Italiana o della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano, fino ad un importo pari al 15% della somma assicurata per il *contenuto*, con il massimo di Euro 5.000,00;
- f) atti vandalici sui *beni assicurati* causati dai ladri per commettere il *furto*, o la *rapina*, l'*estorsione*, o per tentare di commetterli, fino alla concorrenza di Euro 2.500,00;
- g) guasti arrecati alle parti del fabbricato costituenti i locali contenenti i *beni assicurati* e agli *infissi* posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, compresi anche i danni da *furto* di *fissi* e *infissi*, fino ad un importo di Euro 10.000,00 per *sinistro*;
- h) i guasti cagionati ai *beni assicurati* dai ladri per commettere il *furto*, o la *rapina*, l'*estorsione*, o per tentare di commetterli sono parificati ai danni da *furto*, e indennizzati nel limite della somma assicurata;

- i) spese sanitarie, documentate in originale, fino ad un importo di Euro 1.000,00 per *sinistro*;
- j) cose riferibili ad attività secondarie di rischio maggiore, nell'ambito dell'attività assicurata fino ad un importo pari al 20% della somma assicurata, con il massimo di Euro 5.000,00.

10 - Portavalori

In aggiunta a quanto previsto al precedente art. 1 "Oggetto dell'assicurazione" e della definizione "*beni assicurati*", l'*Impresa* indennizza, fino ad un importo pari per ogni anno assicurativo al 20% della somma assicurata alla partita *furto*, con il massimo di Euro 2.500,00, la perdita di *valori* di proprietà dell'*Assicurato* avvenuta durante il loro trasporto fuori dai locali costituenti l'ubicazione dei *beni assicurati* indicata in polizza, in conseguenza di:

- *scippo*;
- *rapina*;
- *furto*, in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- *furto* con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i *valori*;

commessi sulla persona dell'*Assicurato*, di suoi familiari o dipendenti, mentre svolgono detto servizio esterno di trasporto.

L'assicurazione è operante a condizione che i *valori* siano inerenti all'attività assicurata e che le persone incaricate del trasporto, nonché quelle che le sostituiscono nei casi di impedimento:

- non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di *portavalori* e siano di età non inferiore a 18 anni né superiore a 65 anni;
- non siano altrimenti assicurate contro i rischi di *furto*, *scippo* o della *rapina* per il trasporto di *valori*.

La presente estensione è prestata esclusivamente per il servizio svolto entro il territorio della Provincia in cui risulta l'ubicazione dei locali contenenti le cose assicurate, nonché delle Province limitrofe.

3 - Condizioni particolari (valide solo se richiamate)

A - Esistenza di impianto di allarme antifurto

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

- a) che i locali contenenti le cose assicurate siano protetti da impianto di allarme antifurto a Norme CEI munito di registratore di funzione (cioè di controllo), ed installato da Ditta registrata presso l'IMQ, come risulta dal "Certificato di installazione e collaudo di impianto di allarme antifurto", rilasciato all'Assicurato e conforme alle vigenti Norme CEI;
- b) che l'Assicurato osservi e faccia osservare scrupolosamente gli obblighi di seguito riportati:
 - stipulazione di un contratto di manutenzione e revisione dell'impianto, con la Ditta installatrice dello stesso, che preveda almeno una visita all'anno;
 - regolare attivazione ininterrotta dell'impianto per tutti i periodi di tempo (diurno, serale, notturno) di chiusura dell'esercizio assicurato.

In caso di inosservanza da parte dell'Assicurato, o di chi per esso, anche di uno solo degli obblighi previsti, l'Impresa in caso di *sinistro* indennizzerà il 75% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il rimanente 25% a carico dell'Assicurato medesimo.

B - Esistenza di sorveglianza armata interna

Il *Contraente* dichiara - e tale dichiarazione è essenziale per l'efficacia della garanzia - che durante i periodi di chiusura i locali sono internamente sorvegliati da guardiano munito di arma da fuoco che svolge servizio di ronda nell'ambito dei locali stessi, con punzonatura almeno ogni ora di orologi di controllo installati nei punti più idonei per l'esercizio di una efficace sorveglianza.

C - Macchinari in Leasing

Si intendono assicurati anche i macchinari e gli impianti acquistati in Leasing.

Se i macchinari sono parzialmente assicurati con polizza propria, la presente assicurazione opera ad integrazione. **Tale condizione è operativa solo se i relativi contratti prevedono la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Assicurato della presente polizza.**

D - Integrazione portavalori

Se in polizza risulta la relativa somma assicurata, fino a concorrenza di tale somma e ad integrazione e negli stessi termini e condizioni di assicurazione di quanto già previsto all'art. 10 - "Portavalori", l'Impresa indennizza la perdita di *valori* di proprietà dell'Assicurato.

Relativamente alla presente estensione resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 10% dell'importo liquidabile.

4 - Condizioni che regolano il caso di sinistro

11 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall'*Impresa* ed uno dal *Contraente*, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

12 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *sinistro*;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'*Assicurato/Contraente* ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di *sinistro*;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate parzialmente o totalmente, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del *sinistro*;
- e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono comunque validi per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente al diritto contrattuale circa l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

13 - Coesistenza di scoperti, franchigie

Qualora, per lo stesso *sinistro* e per la stessa cosa danneggiata, risultino operanti più scoperti e/o franchigie in base alla presente polizza:

- per gli scoperti verrà considerato quello di percentuale più elevata;

- la franchigia verrà considerata un importo minimo che resta comunque a carico dell'Assicurato.

14 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso l'*Impresa* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella che risulta assicurata in polizza.

15 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di *sinistro* il *Contraente/Assicurato* deve, oltre a quanto previsto all'art. 2 - "Assicurazione presso diversi assicuratori", delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno. Le relative spese sono a carico dell'*Impresa* secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
 - b) darne avviso all'*Agenzia* alla quale è assegnata la polizza, oppure all'*Impresa*, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
 - c) comunicare all'*Impresa* le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo indicando l'*Impresa*, l'*Agenzia* e il numero di polizza;
 - d) fornire all'*Impresa*, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
 - e) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
 - f) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
- L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere e) e f) sono a carico dell'*Impresa* in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del *sinistro*, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'*Impresa* provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'*Assicurato/Contraente* deve altresì:

- g) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere per tale titolo diritto ad indennità alcuna, oppure soltanto fino alla rilevazione dei danni se il benessere è stato comunicato dall'*Impresa*;
- h) dare la dimostrazione della realtà e dell'entità del danno, tenendo a disposizione dell'*Impresa* e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che l'*Impresa* e i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- i) presentare a richiesta dell'*Impresa* tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al *sinistro*.

16 - Determinazione del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del *sinistro* ed il valore di ciò che resta dopo il *sinistro*, senza tenere conto dei profitti sperati né dei danni di mancato godimento o di uso o di altri eventuali pregiudizi.

17 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dall'*Impresa*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, se diverso dal *Contraente*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Il pagamento di quanto liquidabile a termini di polizza non può tuttavia essere effettuato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

18 - Esagerazione dolosa del danno

Il *Contraente/Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, oppure altera gli indizi materiali del reato, perde il diritto al pagamento di quanto dovuto ai sensi di polizza.

19 - Scoperto e assicurazione presso diversi assicuratori

Qualora per un *indennizzo* sia previsto uno scoperto a carico dell'*Assicurato*, nel caso di assicurazione presso diversi *assicuratori*, l'*indennizzo* verrà determinato ai sensi dell'art. 2 - "Assicurazione presso diversi *assicuratori*" delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che l'*Impresa* detrarrà successivamente dall'importo così calcolato.

20 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) l'*Impresa*, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidabile prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'*Assicurato* deve restituire all'*Impresa* l'*indennizzo* per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento, se consentita;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

21 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della Garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'*Impresa* provvederà al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del *sinistro* senza che sia stata fatta opposizione e **sempre che l'Assicurato, a richiesta dell'Impresa, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 7 - Esclusioni lett. b).**

22 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne comunicazione all'Impresa appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà dell'Impresa, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato restituisca all'Impresa l'intero importo riscosso a titolo di *indennizzo* per le cose medesime. Se invece l'Impresa ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo di *indennizzo* riscosso dall'Impresa per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di comunicazione del *sinistro*, l'Impresa è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del *sinistro*. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all'Impresa le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto dell'Impresa di rifiutare l'abbandono pagando l'*indennizzo* dovuto.

23 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e reintegro automatico

In caso di *sinistro* le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine dell'anno assicurativo in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti.

Si conviene che l'importo uguale a quello del danno indennizzato, è automaticamente reintegrato con l'obbligo del *Contraente* di versare il corrispettivo rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell'*indennizzo* stesso.

Nel caso di più sinistri nello stesso periodo di assicurazione, tale reintegro è ammesso per un importo complessivo non superiore alla somma assicurata.

Qualora a seguito del *sinistro* stesso l'Impresa decidesse invece di recedere dalla polizza, metterà a disposizione del *Contraente* la parte di premio imponibile non goduto calcolato sulle somme assicurate rimaste in essere.



Vittoria Assicurazioni

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 65.788.948 INT. VERS.
PART. IVA 01329510158 - COD. FISCALE E REG. IMPRESE DI
MILANO N. 01329510158 - SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153
MILANO - VIA CALDERA, 21 - ISCRITTA ALL'ALBO IMPRESE DI
ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE SEZIONE I N.1.00014
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI
ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI N. 008